RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

L'articolo 31 della citata, in particolare, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso».

La delega ha fissato i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;

b) la valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui è praticata;

c) la tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;

d) l'istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;

e) la disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) la definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;

g) l'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1 e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;

h) l'esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.

La normativa attualmente vigente nel settore del riso è piuttosto risalente.

La legge 18 marzo 1958 n. 325, recante disciplina del commercio interno del riso, prevede che le diverse varietà di riso greggio coltivato possano essere vendute, una volta effettuata la trasformazione in riso commestibile, secondo la denominazione prevista ogni anno con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

L'attuale normativa, pertanto, subordina ogni anno la commercializzazione, da parte delle imprese risicole, delle nuove varietà entrate in produzione, all'emanazione del decreto citato, condizione che costituisce un vero e proprio ostacolo, per i produttori, all'introduzione sul mercato delle nuove varietà frutto delle ricerche agronomiche più avanzate.

La normativa risalente, inoltre, consente l'utilizzo della parola "riso" nell'etichettatura dei prodotti innovativi a base di riso, con la conseguenza di un intollerabile affievolimento della tutela del consumatore, destinatario di informazioni poco chiare e che facilmente rischiano di indurre in errore.

Per questo motivo, si è reso quanto mai urgente introdurre nell'ordinamento norme relative alla vendita fondate su criteri di classificazione chiari ed oggettivi e non più legate alla pubblicazione di un decreto annuale.

Lo schema di decreto legislativo proposto in attuazione della delega è volto, pertanto, a dotare la filiera risicola di strumenti giuridici basati su criteri oggettivi e trasparenti e determinati per poter "classificare", dal punto di vista della vendita, l'inestimabile patrimonio varietale italiano. Sono 200, infatti, le varietà di riso iscritte nel registro nazionale e tale numero è di per sé sufficiente a porre in evidenza le dimensioni e l'importanza della realtà produttiva. E difatti l'intervento proposto risponde proprio allo scopo di consolidare in vere e proprie denominazioni di vendita le denominazioni varietali oggi più note e maggiormente utilizzate, che sono un patrimonio della filiera risicola italiana, come previsto dai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

L'intervento proposto, inoltre, risponde all'esigenza di adeguare la denominazione di vendita del riso alle previsioni della normativa europea che, all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, distingue il riso a grani tondi, medi e lunghi, rinnovando, così, le indicazioni nazionali riportate nella legge n. 325 del 1958 di "comune", "semifino", "fino" e "superfino", che non risultano definite da alcuna norma o standard internazionale.

Lo schema di decreto in esame contiene anche disposizioni relative all'etichettatura del riso, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, allo scopo di semplificare le regole in materia, a vantaggio sia delle imprese confezionatrici sia dei consumatori.

La proposta normativa in questione costituisce una regola tecnica poiché reca disposizioni la cui osservanza è obbligatoria *de jure* per la commercializzazione del riso ed è, pertanto, subordinata al rispetto delle disposizioni recate dalla direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Lo schema di decreto, per i motivi sopra esposti, è stato notificato alla Commissione europea in data 25 maggio 2017. Il periodo di astensione obbligatoria dall'adozione previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva citata, pertanto, termina il 28 agosto 2017.

A quest'ultimo riguardo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ampiamente affermato il principio secondo il quale al giudice nazionale, nell'ambito di un procedimento civile relativo ad una controversia tra singoli vertente su diritti ed obblighi di natura contrattuale, compete la disapplicazione della regola tecnica nazionale adottata durante il periodo di

rinvio di adozione prescritto dalla direttiva in questione. Lo scopo della direttiva è, infatti, quello di eliminare o limitare gli ostacoli agli scambi, di informare gli altri Stati membri delle regolamentazioni tecniche progettate da uno Stato membro, di concedere alla Commissione e agli altri Stati membri il tempo necessario per per reagire e proporre una modifica che consenta di ridurre le restrizioni alla libera circolazione delle merci. La Corte ha rilevato, pertanto, che l'inosservanza dell'obbligo di rinvio costituisce un vizio procedurale che può essere fatto valere in una controversia tra singoli vertente su diritti e obblighi di natura contrattuale. Contrariamente all'ipotesi di mancata trasposizione di una direttiva, alla quale si applica la sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, la direttiva, infatti, non definisce in alcun modo il contenuto sostanziale della norma giuridica sulla base della quale il giudice nazionale è chiamato a risolvere la controversia né crea diritti e obblighi in capo ai singoli (Sentenza 26 settembre 2000, causa C-443/98, Unilever S.p.A. c. Central Food S.p.A.).

Lo schema di provvedimento è stato discusso nell'ambito del tavolo di filiera del riso, costituito con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 agosto 2011, n. 3651, composto dai rappresentanti designati dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, dai rappresentanti delle Regioni e delle province autonome nonché degli Enti vigilati e dalle Società partecipate dal Ministero, tra i quali l'Ente Nazionale Risi.

Il seno al tavolo in questione sono emerse le istanze relative all'adeguamento della normativa nazionale alle norme dell'Unione europea e all'esigenza di evitare l'aggravio degli oneri a carico delle imprese italiane risicole.

***

Si riportano di seguito le disposizioni contenute in dettaglio:

L'**articolo 1** descrive l'ambito di applicazione del decreto legislativo in esame. In particolare, esso stabilisce che le disposizioni recate dal decreto in questione si applichino al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l'alimentazione umana, ad esclusione dei prodotti tutelati da un sistema di qualità riconosciuto nell'Unione europea o destinati ad essere commercializzati in altri Paesi.

L'**articolo 2** riporta le definizioni di "riso greggio", "riso semigreggio o integrale" e "riso".

L'**articolo 3** è dedicato alla classificazione e alle denominazioni del riso. La classificazione individua quattro gruppi, le cui definizioni e caratteristiche qualititative sono riportate nell'allegato 1 allo schema di decreto in esame: a) riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso Originario; b) riso a grani medi ovvero riso medio; c) riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A; d) riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B (commi 1 e 2). La denominazione è costituita dal nome di uno dei quattro gruppi eventualmente accompagnata dal nome delle varietà come elencate e descritte nel registro varietale. I nomi delle varietà di riso greggio possono essere utilizzati sulla confezione solo se non figurano anche nella denominazione dell'alimento (commi 3 e 4). Ai commi 5 e 6 è prevista la facoltà per l'operatore di riportare sulla confezione nomi di fantasia, oltre che l'indicazione di particolari caratteristiche (es. aroma, aspetto, ecc), purché non contrastino con la denominazione dell'alimento e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto. Nella denominazione devono figurare la lavorazione, per il riso greggio,

semigreggio, semilavorato o integrale, il particolare trattamento subito e il colore del pericarpo, se diverso dal biancastro. Il comma 7 vieta le miscele di risi bianchi e risi parboiled, in assenza di risi colorati, e stabilisce che la miscela di risi colorati indica i prodotti ottenuti da due o più varietà di riso greggio con colore diverso del pericarpo, e che inoltre possono singolarmente o in combinazione appartenere a gruppi diversi, avere subito lavorazioni diverse, avere subito trattamenti diversi. Al riguardo, si specifica che la lavorazione del riso permette di trasformare il risone raccolto in campo in riso semigreggio e in riso lavorato con un processo meccanico. Il trattamento, invece, consiste nel sottoporre il riso ad un processo idrotermico per ottenere riso parboiled. Per le miscele di risi colorati, ai sensi del comma 8, non è possibile riportare sulla confezione il riferimento alla classificazione del riso ma è possibile indicare i nomi di tutte le varietà che le compongono.

Ai sensi dell'**articolo 4**, commi 1 e 2, la denominazione "riso" è riservata esclusivamente al riso e al riso semigreggio o integrale ed è, pertanto, vietato immettere al consumo per l'alimentazione umana e con il nome "riso", un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 4 dello schema di decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono emanare disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale, conformemente al comma 3. I metodi delle analisi merceologiche sono riportati nell'allegato 5, come disposto dal comma 4.

L'**articolo 5** disciplina le varietà tradizionali per le quali sono istituite una serie di denominazioni elencate nell'allegato 2, riservate al prodotto con caratteristiche di origine e di lavorazione chiaramente individuate e indicate nell'articolo stesso. Si ricorda che, per lavorazione si intende un processo meccanico che consente di trasformare il risone raccolto in campo in riso semigreggio e in riso lavorato. In particolare, il comma 1 stabilisce che possa denominarsi riso il prodotto ottenuto dalla lavorazione della omonima varietà di riso greggio descritta nel registro delle varietà tenuto dall'Ente Risi o di una varietà che rispetti comunque determinate caratteristiche e che nella denominazione del riso deve figurare la lavorazione, in caso di prodotto semilavorato, integrale o semigreggio, oltre che il particolare trattamento subito (comma 4). Si ribadisce che trattamento, invece, consiste nel sottoporre il riso ad un processo idrotermico per ottenere riso parboiled. Infine, il comma 5 reca la disciplina dell'indicazione della qualifica "classico", che è consentita, unicamente in associazione alla denominazione dell'alimento, per il riso a grani tondi, il riso tondo o originario ottenuto in conformità ad un protocollo.

In attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 154 del 2016, l'**articolo 6** è dedicato al registro varietale, istituito presso l'Ente Nazionale Risi e pubblicato sul sito *web* dell'Ente, nel quale sono elencate e descritte le varietà il cui nome può accompagnare la denominazione del riso semigreggio o del riso e che possono avvalersi delle denominazioni di riso e di riso semigreggio.

Al comma 3 è stabilito che, in sede di prima applicazione, l'Ente Nazionale Risi adotta gli elenchi e le descrizioni contenute negli allegati al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi della legge n. 325 del 18 marzo 1958, in vigore alla data di costituzione del registro.

L'aggiornamento del registro avviene entro il 31 agosto di ogni anno e ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1 settembre dello stesso anno (comma 4).

I commi 5 e 6 dettano disposizioni in ordine alla richiesta rispettivamente di inserimento o di cancellazione di una varietà dal registro.

Le disposizioni applicative relative al registro sono riportate nell'allegato 3 (comma 6).

Il registro di cui al presente articolo, pur di nuova istituzione, ha lo scopo di sistematizzare attività già svolte dall'Ente.

L'**articolo 7** detta norma in materia di utilizzo dei marchi collettivi e prevede che, quando è posto in vendita un riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, sulla confezione e nella denominazione dell'alimento è l'operatore può riportare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

Con **l'articolo 8** sono disciplinati la vigilanza e i controlli esercitati, senza ulteriori nuovi oneri a carico dello Stato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dall'Ente Nazionale Risi.

L'**articolo 9**, conformemente al criterio di cui alla lettera *e)* della legge di delega, prevede sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle disposizioni del decreto in esame. In particolare, sono previsti le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: da 600 euro a 3.500 euro in caso di violazione delle disposizioni relative alla classificazione del riso in gruppi e alla denominazione; da 1.000 euro a 5.000 euro per la violazione delle disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo; da 1.000 euro a 5.000 euro per la violazione delle norme sulle varietà tradizionali e, infine, da 2.000 euro a 8.000 euro in caso di utilizzo, nella designazione e presentazione del prodotto, di segni raffiguranti marchi anche collettivi che possono indurre in errore il consumatore circa l'origine e la qualità merceologica del riso. E' prevista la clausola di salvaguardia che, nel rispetto del principio *ne bis in idem*, subordina l'applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione che il fatto accertato non integri anche una fattispecie di reato.

L'**articolo 10** stabilisce che l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 1) e che per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e le relative norme di attuazione nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116 (comma 2).

L'**articolo 11** stabilisce le modalità di pagamento e le riassegnazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto. In particolare, l'articolo in parola prevede che il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie sia effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati per una quota pari al cinquanta per cento, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza.

L'**articolo 12** prevede la clausola di mutuo riconoscimento escludendo l'applicazione del decreto ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, e ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente

dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Quanto sopra a meno che non si provi, esperendo le procedure stabilite nel regolamento (CE) n. 764/2008, che tale prodotto non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalla presente normativa.

L'**articolo 13** disciplina il periodo transitorio di un anno, durante il quale è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, e la cui vendita è consentita fino all'esaurimento delle scorte.

L'**articolo 14** contiene le norme finali che, conformemente al criterio di cui alla lettera *g)* della legge di delega, prevedono la possibilità di modificare gli allegati, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisiti i pareri del Ministero dello sviluppo economico e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'**articolo 15** riguarda l'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325.

L'**articolo 16** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo in esame, è stato predisposto ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154 che delega il Governo "*ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso»*".

Il provvedimento, che si compone di 13 articoli, introduce norme nel settore del riso finalizzate al sostegno e alla salvaguardia dell'inestimabile patrimonio varietale italiano.

Lo schema di decreto abroga la legge 18 marzo 1958, n. 325, recante disciplina del commercio interno del riso, ed è volto ad adeguare la denominazione di vendita del riso, attualmente costituita dalle indicazioni di "comune", "semifino", "fino" e "superfino", alla normativa europea che distingue il riso a grani tondi, medi e lunghi e a rendere i controlli nel settore efficaci sotto il profilo della repressione, mediante l'istituzione di un sistema sanzionatorio cogente e dissuasivo.

Dalle previsioni del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Di seguito vengono illustrate le singole disposizioni dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 1, rubricato "Ambito di applicazione", stabilisce che le disposizioni recate dal decreto in questione si applichino al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l'alimentazione umana, ad esclusione dei prodotti tutelati da un sistema di qualità riconosciuto nell'Unione europea o destinati ad essere commercializzati in altri Paesi, e fornisce le definizioni di riso greggio, riso semigreggio (o integrale) e riso.

L'articolo 2 riporta le definizioni di "riso greggio", "riso semigreggio o integrale" e "riso".

L'articolo 3 riguarda la classificazione e le denominazioni del riso e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La denominazione è costituita da uno dei quattro gruppi in cui il riso è classificato, eventualmente accompagnata dal nome delle varietà elencate e descritte nel registro varietale. I nomi delle varietà di riso greggio possono essere utilizzati sulla confezione solo se non figurano anche nella denominazione dell'alimento. E' possibile riportare sulla confezione nomi di fantasia, oltre che l'indicazione di particolari caratteristiche purché non contrastino con la denominazione dell'alimento e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto. Nella denominazione devono figurare la lavorazione, per il riso greggio, semigreggio, semilavorato o integrale, il particolare trattamento subito e il colore del pericarpo, se diverso dal biancastro. Il comma 7 vieta le miscele di risi bianchi e risi parboiled, in assenza di risi colorati, e stabilisce che la miscela di risi colorati indica i prodotti ottenuti da due o più varietà di riso greggio con colore diverso del pericarpo, appartenenti allo stesso gruppo, sottoposti alla stessa lavorazione e allo stesso trattamento. Ai sensi del comma 8, per le miscele non si può riportare sulla confezione il riferimento alla classificazione del riso ma si possono indicare i nomi di tutte le varietà che le compongono.

Ai sensi dell'**articolo 4**, commi 1 e 2, la denominazione "riso" è riservata esclusivamente al riso e al riso semigreggio o integrale ed è, pertanto, vietato immettere al consumo per l'alimentazione

umana e con il nome "riso", un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 4 dello schema di decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono emanare disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale, conformemente al comma 3. I metodi delle analisi merceologiche sono riportati nell'allegato 5, come disposto dal comma 4. Le previsioni in questione non hanno effetto sui conti della finanza pubblica.

L'**articolo 5** disciplina le varietà tradizionali per le quali sono istituite le denominazioni riservate al prodotto con caratteristiche di origine e di lavorazione chiaramente individuate. In particolare, il comma 1 stabilisce che possa denominarsi riso il prodotto ottenuto dalla lavorazione della omonima varietà di riso greggio descritta nel registro delle varietà tenuto dall'Ente Risi o di una varietà che rispetti comunque determinate caratteristiche e che nella denominazione del riso deve figurare la lavorazione, in caso di prodotto semilavorato, integrale o "semigreggio" (comma 3). Infine, il comma 5 reca la disciplina dell'indicazione della qualifica "classico", che è consentita, unicamente in associazione alla denominazione dell'alimento, per il riso a grani tondi, il riso tondo o originario ottenuto in conformità ad un protocollo. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'**articolo 6**, che non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è dedicato al registro varietale, istituito presso l'Ente Nazionale Risi, nel quale vengono elencate e descritte le varietà il cui nome può accompagnare la denominazione del riso semigreggio o del riso e che possono avvalersi delle denominazioni di riso e di riso semigreggio.

Dall'attuazione delle disposizioni in questione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il registro, infatti, ha lo scopo di sistematizzare attività già svolte dall'Ente Nazionali Risi, nel cui bilancio sono già previsti i fondi per l'istituzione e l'aggiornamento dello registro stesso.

L'**articolo 7** detta norma in materia di utilizzo dei marchi collettivi e prevede che, quando è posto in vendita un riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, sulla confezione e nella denominazione dell'alimento è consentito riportare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso. Tali disposizioni non hanno effetti sui saldi del bilancio statale.

Con l'**articolo 8** sono disciplinati la vigilanza e i controlli esercitati, senza ulteriori nuovi oneri a carico dello Stato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dall'Ente Nazionale Risi.

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel prosieguo, ICQRF, assolverà le funzioni di gestione dei procedimenti sanzionatori in materia mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con particolare riferimento alle risorse finanziarie, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della Missione 1 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" - Programma 1.4 "Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale" sono iscritte le risorse finanziarie destinate al funzionamento e all'operatività dell'ICQRF, che vengono assegnate annualmente in via ordinaria dalla legge di bilancio. Nello specifico, a legislazione vigente, il capitolo 2460 "Spese per acquisti di beni e servizi" sui pertinenti piani gestionali reca le autorizzazioni di spesa per il finanziamento delle attività di controllo

ispettive e analitiche istituzionali demandate alla struttura.", nonché il capitolo 2397 competenze fisse e accessorie del personale.

L'**articolo 9**, conformemente ai criteri di delega, prevede sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle disposizioni del decreto in esame. In particolare, sono previsti le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: da 600 euro a 3.500 euro in caso di violazione delle disposizioni relative alla classificazione del riso in gruppi e alla denominazione; da 1.000 euro a 5.000 euro per la violazione delle disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo; da 1.000 euro a 5.000 euro per la violazione delle norme sulle varietà tradizionali e, infine, da 2.000 euro a 8.000 euro in caso di utilizzo, nella designazione e presentazione del prodotto, di segni raffiguranti marchi anche collettivi che possono indurre in errore il consumatore circa l'origine e la qualità merceologica del riso. È prevista la clausola di salvaguardia che, nel rispetto del principio ne bis in idem, subordina l'applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione che il fatto accertato non integri anche una fattispecie di reato. Dall'attuazione dell'articolo in esame non derivano effetti sui saldi della finanza pubblica.

Le sanzioni previste nell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo sono irrogate per violazioni di disposizioni che prevedono fattispecie inerenti alla denominazione dell'alimento ivi comprese le varietà riportate in etichetta e alle disposizioni collegate alla qualità chimico- merceologica e/o di presentazione del prodotto offerto in commercio.

Rispetto alle sanzioni previste dalla legge n. 325 del 1958, che lo schema di decreto legislativo abroga e sostituisce al fine di tenere conto del contesto notevolmente mutato nel settore, le fattispecie sanzionate sono nuove e in linea con i precetti introdotti dagli articoli 7 e 36 del Reg. UE n. 1169/2011.

In particolare, lo schema di decreto introduce:

- una classificazione di gruppi di riso, rilavante ai fini commerciali, completamente diversa da quella stabilita dalla legge 325 del 1958, per la violazione della quale sono previste, pertanto, nuove sanzioni (articolo 9, comma 1).
- la possibilità, prima non prevista, di utilizzare, nella presentazione del prodotto, il nome di una *varietà tradizionale*, se iscritta nel registro varietale tenuto presso l'Ente Nazionale Risi, ente costitutore e conservatore delle varietà in purezza. La violazione di tale norma comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 3.
- la possibilità dell'utilizzo del temine *classico* a determinate condizioni, da stabilirsi con successivo decreto ministeriale. La relativa sanzione è prevista dall'articolo 9, comma 3.
- la possibilità di designare e presentare il prodotto attraverso marchi collettivi. La relativa sanzione è contemplata dall'articolo 9, comma 4.
- la possibilità di commercializzare miscele di risi di più varietà o gruppi di cui almeno uno con colore diverso del pericarpo, denominandole "miscela di risi colorati".

Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stati aggiornati sulla base dei nuovi orientamenti legislativi in tema di etichettatura dei prodotti alimentari.

L'**articolo 10** stabilisce che l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste è l'ICQRF (comma 1) e che per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione

delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e le relative norme di attuazione nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116 (comma 2). Dall'attuazione dell'articolo in esame non derivano effetti sui saldi della finanza pubblica.

L'**articolo 11** stabilisce le modalità di pagamento e le riassegnazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto. In particolare, l'articolo in parola prevede, al comma 1, che il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie sia effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e, al comma 2, per essere riassegnati (comma 2), per una quota pari al cinquanta per cento, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza.

Le spese per lo svolgimento delle le attività finalizzate alle funzioni di vigilanza e controllo dell'ICQRF gravano sul capitolo 2460 "Spese per acquisti di beni e servizi", dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della Missione 1 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma "Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", che reca le autorizzazioni di spesa per il finanziamento delle attività di controllo ispettive ed analitiche istituzionali demandate alla struttura.

Da tale destinazione a finalità di spesa non derivano oneri a carico della finanza pubblica poiché le attività in questione saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, gli eventuali introiti derivanti dalla irrogazione delle sanzioni saranno destinati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di lotta alle frodi del settore risicolo, strategico per l'economia agricola nazionale.

La riassegnazione è prevista in quanto si tratta di proventi riferiti a fattispecie sanzionatorie di nuova istituzione e, per questa ragione, non è possibile quantificarne ex ante l'ammontare.

Al riguardo, l'introduzione di nuove disposizioni e dei conseguenti nuovi obblighi e divieti è connessa, da un lato, all'esigenza di adeguare la denominazione di vendita del riso alle definizioni contenute nella normativa dell'Unione europea e, dall'altro, alla necessità di salvaguardare le varietà di riso tipiche italiane, valorizzare la produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui è praticata e a tutelare il consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso, esigenze queste ultime, che il legislatore fa assurgere a criteri per l'esercizio della delega legislativa. E in tale ottica deve leggersi anche la punizione che prevista per i comportamenti difformi attraverso un sistema sanzionatorio del tutto nuovo.

Per i motivi sopra esposti, le sanzioni previste dal decreto legislativo in esame devono intendersi come nuove, non solo in quanto non esistenti nell'ordinamento ma anche in quanto ispirate ai criteri previsti dalla legge di delega e sono da ritenersi, in ogni caso, connesse al miglioramento dell'efficacia nello svolgimento dei controlli.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 12** prevede, senza nuovi o maggiori oneri, la clausola di mutuo riconoscimento escludendo l'applicazione del decreto ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e/o

commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, e ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Quanto sopra a meno che non si provi, esperendo le procedure stabilite nel regolamento (CE) n. 764/2008, che tale prodotto non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalla presente normativa.

L'**articolo 13** disciplina, senza nuovi o maggiori oneri, il periodo transitorio, previsto in 12 mesi, durante il quale è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della Legge 18 marzo 1958, n. 325, e la cui vendita è consentita fino all'esaurimento delle scorte.

L'**articolo 14** contiene le norme finali che prevedono la possibilità di modificare gli allegati, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisiti i pareri del Ministero dello sviluppo economico e della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 15 riguarda l'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325.

L'articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per i effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13 GIU. 2017

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n.154.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154 che delega il Governo *"ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso»"*.

Per l'intera filiera risicola è assolutamente necessario dotarsi di criteri oggettivi, trasparenti e determinati per poter "classificare", in vista della vendita, l'inestimabile patrimonio varietale italiano che conta ben 200 varietà di riso iscritte al registro nazionale.

La legge 18 marzo 1958 n. 325 recante la disciplina del commercio interno del riso prevede che le diverse varietà di riso greggio coltivato possano essere vendute, una volta effettuata la trasformazione in riso commestibile, secondo la denominazione prevista ogni anno con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Alla luce degli sviluppi del contesto odierno che vedono l'Italia quale principale Paese produttore di riso dell'Unione europea con oltre il 50% della produzione e con un export in Unione Europea del 56%, risulta evidente che la commercializzazione delle nuove varietà di riso non può più essere condizionata dell'emanazione di decreto annuale e che le disposizioni concernenti la denominazione di vendita del riso vengano adeguate alla normativa europea.

Pertanto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla delega, la proposta normativa in esame si pone i seguenti obiettivi:

- salvaguardare le varietà di riso tipiche italiane;

- valorizzare la produzione risicola;

- tutelare il consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso

- istituire un registro per la classificazione delle nuove varietà gestito dall'Ente nazionale risi;

- disciplinare l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo;

- definire in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, **acquisiti i pareri del Ministero dello sviluppo economico e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,** le varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled;

- abrogare la legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in questione e prevedere la possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;

Nel rispetto del principio della semplificazione normativa, il decreto legislativo, si propone, altresì, la finalità di semplificare delle regole di etichettatura in modo tale da agevolare le imprese che confezionano e vendono il riso in Italia.

E', inoltre, opportuno evidenziare che il decreto proposto non si applica al prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito comunitario né al prodotto destinato ad essere commercializzato in altri Paesi.

2) ***Analisi del quadro normativo nazionale.***

Tra i principi e criteri direttivi della delega contenuta nella legge 28 luglio 2016, n. 154 è prevista l'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325 la quale, disciplinando il commercio interno del riso, prevede che le diverse varietà di riso greggio coltivato possano essere vendute, una volta effettuata la trasformazione in riso commestibile, secondo la denominazione prevista ogni anno con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

La legge del 1958 è stata più volte modificata, mantenendo tuttavia l'obbligo di indicare nella denominazione di vendita le varietà stabilite con il meccanismo del decreto annuale.

Il mantenimento dell'attuale normativa vincola le imprese alla condizione dell'emanazione del decreto annuale per poter commercializzare le nuove varietà entrate in produzione e contribuisce a fornire al consumatore informazioni poco chiare

L'intervento normativo proposto prevede anche un sistema di controlli e sanzioni quale elemento necessario ed indispensabile ai fini della corretta applicazione delle norme previste.

3) ***Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Il presente decreto abroga la legge 18 marzo 1958 n. 325 che disciplina del commercio interno del riso.

4) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Le disposizioni dello schema di decreto legislativo in commento sono in armonia con i princìpi costituzionali. Il testo del provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme

costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'UE sia in relazione al riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni.

5) ***Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Le disposizioni contenute nell'articolato sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni di cui all'articolo 117 Cost.

6) ***Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Le disposizioni dell'intervento normativo non violano i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione.

7) ***Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Nel presente decreto legislativo non sono presenti rilegificazioni in materia ed è stato predisposto nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) ***Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Allo stato attuale, non risultano in discussione, né sono stati presentati, progetti di legge inerenti alla materia oggetto dello schema di decreto legislativo.

9) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risulta attualmente pendente alcun giudizio di costituzionalità su norme relative all'oggetto dello schema di decreto legislativo. L'assenza di pronunce della Corte Costituzionale sull'oggetto del provvedimento non ha determinato un indirizzo giurisprudenziale in tal senso.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Tra le finalità previste dall'intervento normativo vi è quella di adeguare le disposizioni relative alle denominazioni di vendita del riso confezionato e commercializzato in Italia alla normativa europea.

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 definisce, in modo generale, i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l'etichettatura degli alimenti.

Nel considerando (9) del Regolamento (UE) n. 1169/2011 si afferma che è necessario che l'attuale legislazione sull'etichettatura "sia razionalizzata al fine di agevolarne il rispetto e aumentare la chiarezza per le parti interessate, modernizzandola allo scopo di tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore delle informazioni sugli alimenti. Il presente regolamento gioverà sia agli interessi del mercato interno, semplificando la normativa, garantendo la certezza giuridica e riducendo gli oneri amministrativi, sia al cittadino, imponendo un'etichettatura dei prodotti alimentari chiara, comprensibile e leggibile".

E ancora, il considerando (16) chiarisce che "la normativa in materia di informazioni sugli alimenti dovrebbe offrire una flessibilità sufficiente per mantenersi aggiornata sulle nuove esigenze dei consumatori in materia d'informazione e garantire l'equilibrio tra la protezione del mercato interno e le differenze nella percezione dei consumatori degli Stati membri".

Scopo del presente decreto è, infatti, quello di semplificare le regole di etichettatura, nel rispetto del sopra citato regolamento (UE) n. 1169/2011 agevolando così le imprese che confezionano il riso in Italia.

E' necessario, inoltre, rinnovare le vigenti indicazioni nazionali di "comune", "semifino", "fino" e "superfino" relative alla denominazione di vendita del riso che non risultano definite da alcuna norma o standard internazionale adeguandole al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli), il quale all'allegato II, parte I, distingue il riso a grani tondi, medi e lunghi. Allo stesso tempo occorre consolidare, in vere e proprie denominazioni di vendita, le denominazioni varietali oggi più note e maggiormente utilizzate, che sono un patrimonio della filiera risicola italiana.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non esistono, allo stato attuale procedure di infrazioni nei confronti dell'Italia relative all'oggetto del presente schema di decreto legislativo. Il medesimo schema di provvedimento

normativo è volto proprio ad evitare sanzioni dell'Unione conseguenti al mancato rispetto della normativa UE.

12) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano essere in corso giudizi innanzi la Corte di giustizia dell'Unione europea vertenti su materie oggetto del presente intervento normativo, né indicazioni da parte della giurisprudenza europea sullo specifico problema, affrontato dal presente schema di decreto legislativo.

14) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo.

15) ***Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Nessuna indicazione al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) ***Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Le definizioni contenute nel provvedimento in esame sono riprese da quelle già contenute nei regolamenti europei **e nella normativa nazionale**.

2) ***Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame.

3) ***Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.***

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Lo schema di decreto legislativo comporta l'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325 recante "Disciplina del commercio interno del riso".

5) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Il testo normativo proposto non prevede effetti retroattivi nel suo articolato, né reviviscenza di norme precedentemente abrogate o norme di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Allo stato attuale non vi sono altre leggi delega sulla stessa materia.

7) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

E' stata prevista l'emanazione di un eventuale provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo per l'aggiornamento degli allegati.

8) ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati già disponibili presso l'Amministrazione proponente.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Amministrazioni proponenti: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n.154.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'Italia è il principale Paese produttore di riso dell'Unione europea con oltre il 50% della produzione. Nel 2014 sono stati coltivati circa 220.000 ha di riso, il 32% risi di risotto per consumo interno, 68% altri tipi di riso (tondo, medio, lungo A, lungo B) per un export in Unione Europea del 56% e fuori dall'Unione Europea del 12%.

In Italia si coltivano oltre 200 varietà di riso ed alcune di esse sono considerate un *unicum* non ripetibile in altri ambienti.

Tale contesto rende evidenza di una realtà produttiva che non può continuare ad essere disciplinata per la vendita mediante pubblicazione di un decreto annuale e pone in luce la necessità di fondarsi su criteri di classificazione chiari ed oggettivi.

La disciplina del commercio interno del riso è, infatti, prevista dalla legge 18 marzo 1958 n. 325, la quale prevede che le diverse varietà di riso greggio coltivato possano essere vendute, una volta effettuata la trasformazione in riso commestibile, con la denominazione fissata ogni anno, con un apposito decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

La legge del 1958 è stata più volte modificata, mantenendo tuttavia l'obbligo di indicare nella denominazione di vendita le varietà stabilite con il meccanismo del decreto annuale

Per l'intera filiera risicola è assolutamente necessario dotarsi di criteri oggettivi, trasparenti e determinati per poter "classificare", in vista della vendita, l'inestimabile patrimonio varietale italiano. Per tale motivo è stato elaborato il provvedimento in esame, il quale, in virtù dell'art. 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154 che delega il Governo *ad adottare uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso»*, ha lo scopo di adeguare la denominazione di vendita del riso alla normativa

comunitaria, consolidare le denominazioni varietali più note e maggiormente utilizzate in vere e proprie denominazioni di vendita e rendere i controlli nel settore cogenti ed efficaci sotto il profilo della repressione attraverso sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni dallo stesso schema di decreto legislativo.

La disposizione in causa si propone l'obiettivo di aggiornare la vigente legge adottata nel 1958, anche al fine di correlare le nuove esigenze operative ad una gestione in linea con la digitalizzazione in atto nella Pubblica Amministrazione.

In estrema sintesi, le linee generali che avevano indotto il legislatore ad approvare la legge del 1958, non sono mutate. È mutato lo scenario di riferimento europeo ed internazionale e, per questo, il Parlamento ha ritenuto di delegare il Governo ad adottare una disciplina del comparto in questione.

L'intervento regolatorio proposto, oltre a riprendere disposizioni europee ed internazionali, disciplina l'attività in capo alle diverse autorità che intervengono nella gestione della misura a livello nazionale. Si richiama in proposito quanto disposto per l'Ente Risi in ordine al registro varietale nel quale sono elencate e descritte le varietà nonché al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) in merito alla comminazione delle sanzioni specifiche previste nei casi di violazione delle disposizioni del decreto.

Per quanto riguarda gli illeciti annui accertati, si fa rilevare che la disposizione del 1958 non prevedeva in modo specifico un regime sanzionatorio. Di contro, nell'attuale proposta è previsto un disposto specifico che disciplina le sanzioni da comminare per gli eventuali illeciti. Pertanto, allo stato, non è possibile riferire dati certi e specifici in ordine al numero di illeciti che la competente autorità centrale, l'ICQRF, ha accertato e sanzionato.

B*) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo*

L'intervento normativo predisposto in coerenza con la delega legislativa di cui all'art. 31 della legge n. 154 del 28 luglio 2016 prevede disposizioni in materia di sostegno al settore del riso da applicare al prodotto ottenuto dal riso greggio, venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale è obbligatorio l'utilizzo della denominazione "riso". L'intervento normativo si pone i seguenti obiettivi:

- adeguare la denominazione di vendita del riso alla normativa dell'Unione europea che distingue il riso tondo, quello medio e quello lungo (allegato II, parte I del regolamento 1308/2013), rinnovando la precedente indicazione di comune, semifino, fino e superfino, che non risultano definiti da alcuna norma o standard internazionale;
- consolidare le denominazioni varietali oggi più note e maggiormente utilizzate in vere e proprie denominazioni di vendita;
- semplificare le regole di etichettatura, in modo tale da agevolare le imprese che vendono il riso in Italia;
- rendere i controlli del settore efficaci sotto il profilo della repressione;

- **conformare le disposizioni all'obiettivo di valorizzare la produzione di riso ottenuta da varietà tradizionali italiane.**

C) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR*;

Il principale indicatore per verificare l'efficacia dell'intervento regolatorio ossia la "progressiva riduzione degli illeciti accertati" è individuato nell'andamento del rapporto illeciti accertati/controlli svolti.

~~Quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni previste nel decreto legislativo, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, attraverso il proprio sistema informativo opererà un monitoraggio del numero delle sanzioni applicate nel tempo e l'andamento dell'indicatore sopra descritto.~~

D) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

I destinatari pubblici:

- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Ente Nazionale Risi designati quali autorità competenti alla vigilanza e ai controlli previsti dal decreto;

I destinatari privati:

~~— i commercianti e i produttori di riso~~

La filiera interessata al provvedimento in causa contempla gli operatori che coltivano, producono, commercializzano, trasformano, confezionano e vendono il riso.
Nella fattispecie, il comparto italiano, allo stato, si compone di un numero di imprese dedite alla coltivazione pari a circa 4.100 unità, con una superficie mediamente pari a 230.000 ettari. Per quanto riguarda gli operatori dediti alla trasformazione, l'Italia annovera un numero di imprese superiore alle cento unità. In proposito, le imprese che trasformano l'80% della produzione nazionale (oltre un milione e mezzo di tonnellate di risone) non superano le cinque unità.
I destinatari indiretti sono i consumatori.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il testo proposto è stato discusso nell'ambito del tavolo di filiera costituito con decreto MIPAAF n. 3651 del 4 agosto 2011. Al tavolo hanno partecipato gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché i rappresentanti delle Regioni e di AGEA, CRA ed Ente Nazionale Risi. Il tavolo in questione ha espresso l'esigenza di adattare la normativa nazionale alle vigenti norme europee nonché di evitare l'aggravio degli oneri a carico delle imprese italiane risicole.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento (opzione zero) è stata ritenuta non adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti nella Sezione 1.

Il mantenimento dell'attuale normativa porterebbe non solo ad una disomogeneità normativa nell'ambito dell'Unione europea ma anche ad un possibile danno per le aziende. L'attuale disciplina, infatti vincola, da un lato, le imprese alla condizione dell'emanazione del decreto annuale per poter commercializzare le nuove varietà entrate in produzione e, dall'altro, impedisce l'utilizzo della parola "riso" nell'etichettatura dei prodotti innovativi a base di riso.

Inoltre, allo *status quo,* il consumatore riceve informazioni poco chiare e l'introduzione sul mercato delle nuove varietà frutto derivanti dalle ricerche agronomiche più avanzate risulta notevolmente ostacolata

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non si palesano spazi rilevanti per opzioni alternative.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

Le disposizioni in materia di sostegno al settore del riso, proposte dall'Amministrazione, originano da richieste avanzate degli operatori di settore di adattare la normativa nazionale da un lato alle mutate norme in ambito europeo, e dall'altro di limitare gli oneri per le imprese del settore, eccedenti gli obblighi previsti per le aziende che operano negli altri Stati membri dell'UE e, nell'ambito nazionale, su altre categorie di prodotti alimentari trasformati.

Si prevedono dunque i seguenti vantaggi:

- semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese;
- snellimento delle procedure burocratiche, pur nel rispetto delle norme generali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare, in linea con le vigenti disposizioni comunitarie;
- maggiori tutele al consumatore finale;
- maggiore allineamento della normativa nazionale di settore alla normativa vigente per tutti gli altri Stati membri dell'UE e alla normativa nazionale afferente alle altre categorie di prodotti alimentari;
- adeguamento della normativa di settore alle mutate condizioni di commercializzazione;
- **semplificazione della gestione amministrativa, sia per quanto riguarda le autorità pubbliche sia per quanto riguarda gli operatori privati interessati alla filiera di cui trattasi;**

- **possibilità di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal *know how* e dalla tecnologia per agevolare l'interscambio di informazioni tra enti, associazioni, operatori privati e pubblica amministrazione;**
- **possibilità di garantire al consumatore finale la certezza del prodotto attraverso la tracciabilità del lotto dal produttore al consumatore. In proposito si richiama quanto previsto in ordine all'informazione obbligatoria da riportare a beneficio del consumatore che, attraverso la lettura dell'etichetta, riceve assicurazioni inequivoche in ordine al prodotto che sta acquistando.**

Non si rilevano svantaggi.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

~~Non sono previsti obblighi informativi aggiuntivi.~~

Le disposizioni proposte dall'intervento regolatorio finalizzate a disciplinare i risvolti di un comparto estremamente complesso hanno l'obiettivo di garantire norme chiare, di facile comprensione ed estremamente semplici da attuare. Infatti, le disposizioni relative all'etichettatura, che rappresentano un passaggio importante della nuova struttura normativa, sono state rese facilmente attuabili anche per gli operatori rientranti nelle piccole e medie imprese.
A tal proposito, si fa rilevare che l'adeguamento tecnico richiesto non comporta ulteriori costi aggiuntivi per le PMI e che il lasso di tempo di un anno previsto per l'adeguamento alla nuova normativa è stato concepito espressamente per consentire un *"soft landing"* della disposizione in causa per tutte le imprese del settore.

C*) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.*

L'opzione proposta non crea oneri informativi a carico di cittadini e imprese che non fossero già previsti nella disciplina comunitaria o nazionale. **Al contrario, prevedendo l'attuazione di aggiornamenti, di compilazioni, di comunicazioni e di trasmissioni, sulla base di una piattaforma *on line*, la proposta normativa permetterà di realizzare, oltre che economie di scala, una notevole riduzione dei costi, allo stato, non quantificabili.**

D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

L'intervento regolatorio è immediatamente applicabile in quanto tutti gli enti statali responsabili dell'attuazione all'opzione prescelta possono operare con le strutture umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il lasso di tempo previsto per l'adeguamento alla nuova normativa è stato ritenuto dalla filiera congruo.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio favorisce il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la competitività del Paese, inserendosi nel contesto di una disciplina armonizzata e rispondendo ad esigenze di tutela della concorrenza e degli interessi dei consumatori.

I minori oneri normativi, amministrativi e gestionali per gli operatori del settore favoriranno lo svolgimento delle attività di commercializzazione del riso sul mercato interno.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo proposto non limitano il numero e la tipologia dei soggetti destinatari dell'intervento normativo e non riducono le possibilità competitive dei medesimi.

Al contrario, la mancata adozione del provvedimento proposto potrebbe recare pregiudizio alle imprese virtuose ed alterare le leali condizioni concorrenziali.

Le disposizioni di cui all'intervento regolatorio proposto non incidono sulla competitività internazionale in quanto sanzionano comportamenti illeciti e garantiscono la corretta applicazione della normativa unionale nel settore del riso e favoriscono comportamenti concorrenziali legittimi.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A*) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio*;

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Ente Nazionale Risi.

B) *Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento*;

Sarà cura, oltre che delle Amministrazioni, anche dell'Ente Nazionale Risi diffondere tra gli operatori della filiera le novità del provvedimento.

C) *Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;*

La disposizione coinvolge le autorità nazionali e gli enti territoriali nella delicata fase del monitoraggio del provvedimento che avverrà attraverso l'azione sinergica dell'autorità centrale con l'Ente Risi, il quale è dotato, al suo interno, di struttura amministrativa, tecnica e di ricerca scientifica di base ed applicata che potrà fornire *on line* lo stato dell'arte prodotto dall'attuazione della nuova disposizione.
I Ministeri coinvolti nella gestione dovranno periodicamente, cosa peraltro già operativa da anni, acquisire ed integrare l'azione rilevata dagli enti pubblici in ordine all'attuazione delle procedure e delle modalità, previste nel provvedimento.
Quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni previste nel decreto legislativo, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, attraverso il proprio sistema informativo opererà un monitoraggio del numero delle sanzioni applicate nel tempo e l'andamento dell'indicatore sopra descritto.

D) *Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;*

E' stata prevista l'emanazione di un eventuale provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo per l'aggiornamento degli allegati.

E) *Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;*

Le Amministrazioni centrali interessate, come consolidato nella prassi, esaminano, acquisiscono, analizzano ed elaborano le informazioni che la filiera costantemente fornisce (es. acquisizione settimanale dei prezzi di mercato). Nell'arco dell'anno, l'Amministrazione convoca la filiera e gli enti, vigilati e non, per analizzare le questioni attinenti alla evoluzione delle dinamiche di mercato, di produzione e di commercializzazione.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'opzione prescelta non introduce requisiti tecnici, obblighi e oneri di portata superiore rispetto a quelli già previsti dalla normativa europea nelle materie oggetto dell'intervento.